



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20-12-2018)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Finalità.....	Pag. 4
ART.2 – Accertamento delle violazioni.....	Pag. 4

TITOLO II - USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART.3 – Suolo pubblico – Occupazioni - Lavori e depositi.....	Pag. 4
ART.4 – Ripristino e pulizia del suolo pubblico.....	Pag. 5
ART.5 – Divieto di utilizzo di acqua pubblica.....	Pag. 5
ART.6 – Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi.....	Pag. 5
ART.7 – Campeggio libero.....	Pag. 5
ART.8 – Atti vietati sul suolo pubblico.....	Pag. 5

TITOLO III – INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO PUBBLICO

ART. 9 – Divieto di arrampicarsi e scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano.....	Pag. 6
ART.10 – Luminarie.....	Pag. 6

TITOLO IV – PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI, AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ART.11 – Manutenzione degli edifici e delle aree.....	Pag. 7
ART.12 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.....	Pag. 7
ART.13 – Sgombero della neve nell’abitato.....	Pag. 7
ART.14 – Ripulitura terreni incolti.....	Pag. 8
ART.15 – Rami e siepi, pulizia dei fossati.....	Pag. 8
ART.16 – Indumenti e biancheria appesi alle finestre.....	Pag. 8
ART.17 – Battitura di tappeti, stuoie, ecc.....	Pag. 8
ART.18 – Innaffiamento di fiori, oggetti su balconi e finestre.....	Pag. 8
ART.19 – Divieto d’esposizione.....	Pag. 9
ART.20 – Divieto di manomissione.....	Pag. 9

TITOLO V – ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART.21 – Pulizia delle aree adibite al commercio su aree pubbliche.....	Pag. 9
---	--------

TITOLO VI – TUTELA AMBIENTALE

ART.22 – Accensione dei fuochi.....	Pag.9
-------------------------------------	-------

TITOLO VII – DELLE ACQUE, FOSSI, CANALI, ARATURA DEI TERRENI

ART.23 – Ambito di applicazione.....	Pag.10
ART.24 – Manutenzione della rete di sgrondo.....	Pag.10
ART.25 – Impaludamento dei terreni.....	Pag.11
ART.26 – Manutenzione dei fossi e canali utilizzati per l’irrigazione.....	Pag.11
ART.27 – Gronde.....	Pag.11
ART.28 – Delle Strade-Accessi su strade comunali.....	Pag.11
ART.29 – Aratura dei terreni lungo le strade.....	Pag.12

TITOLO VIII – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART.30 – Tutela della quiete.....	Pag.12
ART.31 – Arti, mestieri ed attività rumorose.....	Pag.12
ART.32 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.....	Pag.13

TITOLO IX – DEGLI ANIMALI

ART.33 – Regole per la gestione e custodia degli animali domestici.....	Pag.13
ART.34 – Custodia dei cani.....	Pag.14
ART.35 – Divieti e vincoli.....	Pag.14
ART.36 – Pascolo degli animali.....	Pag.15

TITOLO X – VARIE

ART.37 – Recapito amministratori di condominio.....	Pag.15
ART.38 – Trasporto strumenti da taglio.....	Pag.15
ART.39 – Raccolta di contributi.....	Pag.15
ART.40 – Artisti di strada.....	Pag.15
ART.41 – Orinatori e Latrine – Servizi igienici nei locali pubblici	Pag.15

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

ART.42 – Abrogazioni.....	Pag.16
ART.43 – Validità.....	Pag.16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento, in conformità con i principi dell'ordinamento Giuridico, detta norme integrative e complementari alla vigente legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.

Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

Art. 2 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, alle Forze di Polizia Nazionali, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p.; l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, Legge 241/90, D.L. 507/99, Legge 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente Regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.

3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento.

4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.

5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (Pagamento in Misura Ridotta € 166,00).

6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

7. Per tutte le sanzioni previste nel Regolamento, sono fatte salve le eventuali sanzioni Penali/Civili e/o previste da altre Norme sovracomunali vigenti, nonché il risarcimento danni e/o ripristino dello stato dei luoghi anche laddove non esplicitamente previsto come sanzione accessoria.

TITOLO II USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 3 - Suolo pubblico – occupazioni – lavori e depositi

1. Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio o comunque aree aperte al pubblico.

2. Non è consentito occupare suolo pubblico senza specifico provvedimento autorizzatorio.

3. Non è consentito occupare superfici di suolo Pubblico maggiori di quelle autorizzate.

4. Non è consentito occupare suolo Pubblico per periodi maggiori di quelli autorizzati.

5. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo si rimanda al vigente Regolamento per l'occupazione di Spazi Aree Pubbliche.

Art. 4 - Ripristino e pulizia del suolo pubblico

1. Le aree che sono oggetto di occupazione temporanea, dovranno essere giornalmente pulite e, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia, nonché ripristinati eventuali danni causati al suolo.
2. Quanto disposto al comma precedente si applica anche in caso di occupazioni di suolo per fiere e mercati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad Euro 500,00, oltre all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi (P.M.R. € 100,00).

Art. 5 - Divieto di utilizzo di acqua pubblica

1. Sulle aree pubbliche non è consentito utilizzare e/o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio veicoli, dei tappeti, l'innaffiamento mediante applicazione di tubi).
2. Non è consentito lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

Art. 6 - Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi

1. Nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi non è consentito calpestare le aiuole, cogliere fiori, arrampicarsi sugli alberi, o comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati.
2. È vietato altresì gettare carta, lattine, bottiglie o rifiuti vari nelle fioriere che arredano vie e piazze.
3. Non è consentito transitare con veicoli in tali aree nonché permettere ai cani e ad altri animali (se vietato con idonea cartellonistica) di calpestare le aiuole .
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

Art. 7 - Campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree eventualmente predisposte.
2. E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

Art. 8 - Atti vietati sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) giocare con oggetti che possano dare disturbo alla quiete pubblica, arrecare intralcio o pericolo alla viabilità, possano arrecare danno o pericoli a persone e cose;
 - b) gettare a terra carta o altro rifiuto di ogni genere;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati (bagni Pubblici).

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00)

TITOLO III INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 9 - Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano.

1. Non è consentito arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce, di sostegno di reti di contenimento, di sostegno di recinzioni e su pali di qualsiasi tipo, altresì sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.
2. E' altresì vietato danneggiare la segnaletica stradale e gli elementi di arredo urbano.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre al ripristino dello stato dei luoghi in caso di danneggiamento (P.M.R. € 50,00)

Art. 10 - Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, ad esclusione di quelle temporanee installate per iniziative dell'Amministrazione Comunale.
2. Per utilizzare o collocare ganci, attacchi e supporti in genere, apposti sulle facciate degli edifici, è necessario consenso scritto della proprietà, che deve essere allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, ad esclusione di quelle temporanee installate per iniziative dell'Amministrazione Comunale.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m.5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare all'Ente competente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire all'Ente competente la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione e/o dal periodo di festività.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

TITOLO IV
PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE
ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

Art. 11 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi, delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nel rispetto delle altre norme in materia.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici devono impedire l'accesso – da parte dei volatili – a tutti i siti dove possono nidificare o comunque trovare riparo (finestre, archi, buchi nelle mura dei centri storici, sottotetti, solai aerati, prese d'aria, canne di aerazione, vespai), mediante opportuna chiusura degli stessi ovvero con l'apposizione di opportuni impedimenti fisici agli stessi (resinature metalliche, filo spinato, ecc.), nel rispetto dell'igiene e del decoro. È vietato l'utilizzo di sistemi indecorosi, quali sacchi della spazzatura o altri materiali vari.
3. I proprietari o i locatari o i concessionari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o nelle condotte delle acque chiare. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave di posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di vario genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
7. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
8. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con lo sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

Art. 12 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale all'interno dei centri abitati

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia – in qualsiasi modo – causa di disturbo, fastidio o impedimento.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

Art. 13 - Sgombero della neve nell'abitato

1. Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora

non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dei propri passi carrabili o pedonali.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

Art. 14 - Ripulitura terreni incolti

1. Al fine di garantire il decoro Urbano ed a tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari e/o locatari di terreni incolti, giardini e/o appezzamenti di terreno in genere, posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate e nelle immediate vicinanze di case sparse, dovranno tenerli liberi da vegetazione spontanea e sterpaglie.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

Art. 15 - Rami e siepi, pulizia dei fossati

1. I rami e le siepi, nonché gli alberi essiccati che sporgono su area pubblica o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati e/o abbattuti ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo e/o intralcio a cura dei proprietari o locatari.

2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

Art. 16 - Indumenti e biancheria appesi alle finestre

1. Nelle facciate di edifici, posti nei centri storici, prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

Art. 17 - Battitura di tappeti, stuoie ecc.

1. Dopo le ore 00.00 alle ore 08,00, dalle ore 13,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 24,00, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze e da queste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

Art. 18 - Innaffiamento di fiori, oggetti su balconi e finestre

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento o altra utilità, devono essere convenientemente assicurati al muro.

2. Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

Art. 19 - Divieto d'esposizione

1. Non è consentito, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli e cavalletti.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

Art. 20 - Divieti di manomissione

1. Non è consentito coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. Non è consentito sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. Non è consentito scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.
6. Il trasgressore può riparare anche mediante il suo personale intervento di ripristino.
7. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

TITOLO V ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 21 - Pulizia delle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, hanno l'obbligo di liberare da cartacce e/o rifiuti il suolo concesso per l'espletamento dell'attività, lasciando la piazzola utilizzata in perfetto stato di pulizia.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

TITOLO VI TUTELA AMBIENTALE

Art. 22 - Accensione dei fuochi

1. Non è consentito, in tutto il territorio Comunale, bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari od altri materiali di rifiuto che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.
2. All'interno dei centri storici, così come delimitati dalla prima cerchia di mura urbane, non è consentito bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità Sanitarie preposte. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche interne ai centri storici, se non espressamente autorizzato.
E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
3. Fuori dai centri abitati non è consentito accendere fuochi ad una distanza inferiore a:

a) 50 mt. da strade.

b) 100 mt. da abitazioni, edifici, distributori carburanti, aree boscate, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, cataste di legna, foraggio o da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e della circolazione stradale, il fuoco deve essere assistito dal numero adeguato di persone fino a quando lo stesso sia spento.

6. E' vietato accendere fuochi nel periodo che va dal 1° giugno al 31 agosto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto indicato dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

TITOLO VII DELLE ACQUE, FOSSI, CANALI, ARATURA DEI TERRENI

Art. 23 - Ambito di applicazione

La presente sezione detta disposizioni relative al mantenimento del buon regime delle acque di scolo e di irrigazione, e alla manutenzione dei corsi d'acqua minori diversi da fiumi e torrenti, quali fossati, rivi e colatoi.

Art. 24 - Manutenzione della rete di sgrondo

1. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade, anche se private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

2. I proprietari ed i coltivatori dei terreni sono tenuti:

a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in stato tale da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro del fosso stesso;

b) a mantenere i fossi ed i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa impedire il regolare flusso delle acque;

c) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nell'eventualità che queste siano state modificate;

d) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero flusso delle acque;

e) a pulire gli imbocchi intubati;

f) a non ostruire le cunette lungo le strade comunali e vicinali; a ripulire costantemente le cunette che fronteggiano le strade vicinali ognuno per il proprio fronte di proprietà;

g) a mantenere canali o fossi a monte, che convogliano le acque del canale a valle;

h) a creare, nelle zone collinari a forte pendenza, fossi paralleli al canale o fosso di raccolta, al fine di limitare la velocità del defluire delle acque a valle.

i) a creare un capofosso parallelamente alla strada ed ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dalla stessa, nel quale far confluire i canali e i fossi scorrenti nei terreni. Il capofosso, con pendenza leggera, dovrà convogliare nei chiavicotti, se presenti, e comunque il capofosso non potrà essere convogliato direttamente sulla cunetta stradale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

Art. 25 - Impaludamento dei terreni

1. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli di canali di scolo.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

Art. 26 - Manutenzione di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione

1. I proprietari ed i coltivatori frontisti di fossi, canali e rogge utilizzati per l'irrigazione devono osservare quanto prescritto dall'art. 30.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

Art. 27 - Gronde

1. Tutte le coperture devono essere munite, sia verso il suolo pubblico sia verso i cortili o altri spazi privati coperti e non, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico;
2. I condotti di scarico delle acque dei tetti debbono essere indipendenti ed in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8. Tali condotte non devono avere alcuna apertura o interruzione nel loro percorso e vanno abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti;
3. Le acque derivanti dalle discese dei tetti e dei cortili sollevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate a rifiuto in fosso comunale o nelle condotte delle acque chiare e non scaricate direttamente nella carreggiata stradale, marciapiedi o proprietà altrui;
4. Non è consentito far defluire acque provenienti da grondaie, piazzali ecc. su strade pubbliche o di suo pubblico, su scarpate o comunque in aree il cui scorrimento può arrecare danno alla viabilità;
5. Le giunture dei tubi devono essere tali da garantire la tenuta delle acque;
6. Non è consentito immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza;
7. Non è consentito utilizzare i condotti di scarico delle acque come canne di esalazione di fumi, gas o vapori;
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

Art. 28 - Delle Strade – Accessi su strade Comunali

1. Lungo le strade comunali è vietato ostruire i fossi laterali (cunette) o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dal Comune.
2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, dovrà essere cura del proprietario intubare il tratto di fosso o la posa in opera di griglia di sgrondo, secondo l'indicazione in fase di rilascio di autorizzazione.
3. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.
4. I proprietari di strade private inghiaiate, si dovranno far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo dovranno predisporre e/o installare, là dove si renderà necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo. Dovranno inoltre pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessate da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

Art. 29 - Aratura dei terreni lungo le strade

1. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade comunali e vicinali hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, fresatura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto, non arata e/o coltivata, verso la strada, loro ripe o loro fossi. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore a mt. 1,00 misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

2. Qualora non esista un fosso stradale, dovrà essere mantenuta la distanza di mt. 1 dal ciglio esterno della banchina se individuata o dal ciglio esterno della carreggiata.

3. Sui terreni a monte delle strade comunali e vicinali, in caso di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto dovrà essere mantenuta una distanza di mt. 10,00 dal margine se perpendicolari alla strada e di mt. 5 se paralleli, oltre alla realizzazione del capofosso di cui al precedente art. 29 comma 2 lettera i).

4. Qualora il fosso stradale per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia stato ostruito da materiale proveniente dai terreni posti a monte, i conduttori-coltivatori frontisti hanno l'obbligo di ripristinarlo immediatamente.

5. Qualora ciò non avvenga, il Comune ha facoltà di eseguire l'opera con i propri mezzi addebitandone i costi al proprietario frontista, dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, qualora sussistano urgenti ragioni di ripristinare il fosso.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

TITOLO VIII QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 30 - Tutela della quiete

1. Non è consentito agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

2. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

3. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina.

4. Nelle palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, non è consentito l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 07.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

Art. 31 - Arti, mestieri ed attività rumorose

1. Non è consentito in tutto il territorio comunale far funzionare detonatori o altri mezzi che provocano rumori a molestia della quiete pubblica:

- NEI GIORNI FERIALI - dalle ore 00,00 alle ore 07,00 / dalle ore 12,30 alle ore 14,30 / dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

- NEI GIORNI FESTIVI - dalle ore 00,00 alle ore 10,00 / dalle ore 12,00 alle ore 16, 00 / dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

2. L'uso di dissuasori sonori (cannoncini anti storno) sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

a) fascia oraria: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 con cadenza di sparo di 5 minuti;

b) il cannone deve essere posizionato il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 250 metri, escluse quelle dei proprietari del terreno sul quale viene posizionato.

3. All'interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una distanza di m. 200 dai loro perimetri censiti, non è consentito, per le attività lavorative rumorose e cantieri edili, produrre rumori a molestia della quiete pubblica:

- NEI GIORNI FERIAALI - dalle ore 00,00 alle ore 07,00 / dalle ore 12,30 alle ore 14,30 / dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

- NEI GIORNI FESTIVI - dalle ore 00,00 alle ore 10,00 / dalle ore 12,00 alle ore 16,00 / dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

Possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari su richiesta motivata degli interessati (da presentare al competente Ufficio Comunale almeno 5 giorni prima) nei casi di lavorazioni particolari (es. bitumature o lavorazioni agricole) che richiedano l'effettuazione in orari notturni o comunque al di fuori dei limiti d'orario stabiliti, potranno essere concesse deroghe all'orario da parte del Dirigente Comunale competente con proprio atto motivato.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00).

Art. 32 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2. In tutti i locali commerciali di preparazione di alimenti (cucine ristoranti, pizzerie, gastronomie, rosticcerie) devono essere previsti idonei sistemi di captazione dei vapori, degli odori e dei fumi prodotti dalla cottura di cibi ed idoneo sistema di evacuazione degli stessi, compatibile con le norme UNI e con il Regolamento Edilizio e tali da non creare comunque inconvenienti igienico-sanitari all'interno ed all'esterno degli edifici. Le cappe di aspirazione posizionate sopra le zone di cottura devono essere dotate di appositi filtri e collegate a canne di esalazione portate sul tetto. Gli impianti di captazione ed espulsione di prodotti della combustione, fumi, odori e vapori devono essere canalizzati in canne fumarie, ad uso esclusivo, sfocianti oltre il colmo del tetto, costruite conformemente alle regole esistenti di buona tecnica ed alla normativa vigente. Lo scarico al tetto di tali prodotti deve essere localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiali poste nelle vicinanze. Le cappe devono essere dotate di impianto di abbattimento vapori ed esalazioni idoneo a contenerli entro i limiti concessi dalla tecnologia disponibile ed evitare inconvenienti igienico-sanitari.

TITOLO IX DEGLI ANIMALI

Art. 33 - Regole per la gestione e custodia degli animali domestici.

1. L'amministrazione comunale favorisce la convivenza dell'uomo con gli animali basando tale rapporto sulla garanzia di vivibilità ed igiene della città, nonché sul rispetto nei confronti della fauna urbana.

2. A tal fine il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere degli animali di sua proprietà, da lui custoditi o detenuti, affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni.

3. All'interno delle mura urbane, non è permesso tenere, anche in luoghi privati, conigliere, stalle, porcili e/o altri locali per il ricovero di pollame.

Art. 34 – Custodia dei cani

1. I proprietari dei cani condotti in luoghi pubblici all'interno delle aree urbane devono essere muniti di idonea attrezzatura (palette, sacchetti o simili) da utilizzarsi per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni prodotte dai propri animali; tale attrezzatura deve essere esibita per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine. Le previsioni del presente comma non si applicano ai conduttori di cani che abbiano problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (es: non vedenti).

2. Dovrà essere data disponibilità totale al controllo dell'esistenza e della correttezza del tatuaggio o di altro mezzo identificativo dei cani, purché regolarmente riconosciuto.

3. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e detentori di cani di avere sempre al seguito la museruola, da utilizzare in caso di bisogno, ed il guinzaglio, lungo al massimo 1,5 metri per tutte le razze canine.

4. Il cane deve essere condotto nei luoghi pubblici all'aperto obbligatoriamente con il guinzaglio. I proprietari e detentori hanno l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o altri animali.

5. E' fatto obbligo l'uso contestuale di guinzaglio e museruola quando i cani:

- sono condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
- sono condotti in occasione di situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone (Manifestazioni Sportive, Feste, Sagre, Fiere etc.);
- sono condotti in giardini pubblici o altri spazi aperti al pubblico, nei quali vi sia la presenza di bambini.

7. Tali obblighi non si applicano ai cani al servizio di persone non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida ed ai cani al servizio delle Forze di Polizia.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

Art. 35 – Divieti e vincoli

1. È fatto divieto di spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate e simili) in aree pubbliche o a libero accesso, se non da personale autorizzato dalla Autorità Sanitaria competente nei casi e per gli scopi previsti dalla Legge.

2. È vietato fornire alimenti ai colombi liberi all'interno dei centri abitati.

3. Dietro presentazione di specifica richiesta dell'interessato, il Sindaco, valutata l'opportunità della somministrazione richiesta, può autorizzare deroghe al divieto, indicando il sito di alimentazione, la periodicità, la tipologia di alimento da fornire nonché prevedendo l'obbligo di ripulire i luoghi da eventuali residui di cibo e di rimuovere i contenitori usati per la somministrazione.

4. E' vietato gettare a terra alimenti per animali randagi. Coloro che intendono alimentarli possono farlo utilizzando idonei contenitori che dovranno essere rimossi dopo la somministrazione del cibo, contestualmente ad eventuali residui di alimento presenti.

5. Fermo restando gli obblighi di cui al comma precedente, coloro che intendono alimentare felini in colonia devono darne comunicazione alla ASL competente indicando il sito di somministrazione e la tipologia di alimento fornito.

6. E' vietato lasciare aperture che consentano l'introduzione nei locali privati posti al piano terra degli animali randagi.

7. La violazione di quanto disposto ai commi 2 e 4 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (P.M.R. € 50,00).

8. La violazione di quanto disposto ai commi 1, 5, 6 e 7 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 83,00 € a 500,00 € (P.M.R. € 150,00).

Art. 36 – Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi e molestia ai passanti.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

TITOLO X VARIE

Art. 37 - Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, deve essere indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00).

Art. 38 - Trasporto di strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli, o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

Art. 39 - Raccolta di contributi

1. Durante la raccolta di contributi da parte di Associazioni o altri soggetti a ciò abilitati, autorizzati dai competenti Uffici Comunali, le richieste devono avvenire senza arrecare disturbo e molestia.
2. Le operazioni di raccolta devono altresì essere svolte nei luoghi e tempi preventivamente indicati ed autorizzati a tale scopo.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

Art. 40 - Artisti di strada

1. Fatta salva l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o le specifiche autorizzazioni previste dall'art. 69 T.U.L.P.S., gli artisti di strada, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzano strumenti musicali, non possono intrattenersi nella stessa via o piazza per oltre 2 ore e tornare nello stesso luogo prima del decorso di 4 ore. E' comunque vietato intrattenere il pubblico con esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili salvo espressa autorizzazione concessa.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

Art. 41 – Orinatoi e Latrine -Servizi igienici nei locali pubblici

1. In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.
2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovino.
3. Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00).

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Rurale. Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle Ordinanze Sindacali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente Regolamento.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge e regolamenti che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

Art. 43 – Validità

Il presente Regolamento Comunale, ed ogni successiva modifica ed aggiornamento, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione in via definitiva.